



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 61 del 07/04/2010

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 marzo 2010, n. 736

Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4 - art. 32 e D.G.R. n. 1746 del 23 settembre 2009 - Modifica alla D.G.R. n. 279 del 2 febbraio 2010 "Approvazione tariffe di riferimento regionale per i servizi residenziali per anziani" e rettifica alla G.R. n. 314 del 9 febbraio 2010.

L'Assessore alla Solidarietà, dr.ssa Elena Gentile, sulla base dell'istruttoria espletata dalla dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, riferisce quanto segue.

Considerato:

- il Decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale n. 308 del 21/05/2001, con cui sono stati determinati i requisiti minimi strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328, rinviando alle Regioni la definizione di ulteriori requisiti;
- la legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, con cui la Regione Puglia ha adottato la nuova disciplina del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e sociosanitari per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia;
- il Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4, con cui la Giunta Regionale ha dato attuazione alla l.r. n. 19/2006 approvando, tra l'altro i requisiti minimi strutturali, funzionali e organizzativi per l'autorizzazione al funzionamento di tutte le strutture e i servizi sociali e sociosanitari riconosciuti in Puglia;
- lo stesso Regolamento Regionale n. 4/2007, all'articolo 32, che stabilisce che, nelle more della definizione dei livelli essenziali di assistenza sociale, la tariffa per persona al giorno per tutti i servizi ivi regolamentati in strutture già autorizzate e in quelle da autorizzare è determinata con delibera di Giunta Regionale;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 279 del 2 febbraio 2010 ha approvato, in attuazione dell'art. 32 del regolamento, il sistema delle tariffe di riferimento regionale per le strutture residenziali per anziani a carattere sociale e sociosanitario di cui al Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m.i., fornendo anche i necessari indirizzi attuativi;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 314 del 9 febbraio 2010 ha approvato modifiche al Regolamento Regionale n. 4/2007, poi ratificate con la promulgazione del Regolamento Regionale n. 7 del 10 febbraio 2010 che prevedono, tra l'altro, la soppressione della tipologia "RSSA di fascia media" negli artt. 58 e 66 e della tipologia "Residenza sociale assistenziale di fascia media" negli artt. 59 e 67 di cui al Reg. R. n. 4/2007.

Tanto considerato, si rende necessario introdurre nel quadro di riferimento regionale le seguenti precisazioni e modificazioni.

1. Nella narrativa della Del. G.R. n. 314 del 09.02.2010 è riportato, quale ultimo punto delle motivazioni a supporto delle modifiche apportate al Regolamento Reg. n. 4/2007, il seguente testo “a seguito di pronunciamento del Consiglio di Stato in merito alla possibilità di prevedere, a livello regionale, standard minimi inferiori a quelli fissati dal D.M. n. 308/2001, e in particolare più di due posti letto per stanza, si rende necessario adeguare gli artt. 58, 66 e 67 del Regolamento Regionale n. 4/2007 per escludere le camere da letto con tre posti letto”.

A seguito di nuova valutazione dei presupposti giuridici a sostegno delle modifiche degli artt. 58, 59, 66, 67 del Regolamento Regionale n. 4/2007, volte ad escludere lo standard strutturale che consente le camere da letto con num. 3 posti letto, al fine di recepire lo standard minimo di cui al D.M. n. 308/2001, si deve omettere il riferimento alla pronuncia del Consiglio di Stato. Dunque si propone che l'ultimo punto delle motivazioni espone nella narrativa della Del. G.R. n. 314/2010 sia così modificato, senza intaccare il contenuto delle modifiche apportate ai citati articoli del Regolamento Regionale n. 4/2007 con il Regolamento Regionale n. 7/2010: “Vista la necessità di prevedere, a livello regionale, standard minimi non inferiori a quelli fissati dal D.M. n. 308/2001, e in particolare non più di due posti letto per stanza, si rende necessario adeguare gli artt. 58, 59, 66 e 67 del Regolamento Regionale n. 4/2007 per escludere le camere da letto con tre posti letto”.

2. Nel prospetto della Del. G.R. n. 279 del 2 febbraio 2010 che approva il sistema delle tariffe regionali di riferimento per le strutture residenziali per anziani, in presenza di strutture già autorizzate in via definitiva come strutture residenziali di fascia media di cui agli artt. 66 e 67 del Regolamento Regionale n. 4/2007 per gli anziani prima dell'entrata in vigore del Reg. R. n. 7/2010, ovvero nelle more dell'adeguamento agli standard regionali, si rende necessario differenziare le stesse tariffe per le strutture con stanze da 1 e 2 posti letto e per le strutture con stanze da 3 posti letto, tenere conto del fattore di economia di scala e dei fattori organizzativi connessi alla gestione di strutture con 3 posti letto per stanza rispetto ai costi totali di gestione, al fine di non generare con provvedimenti regionali elementi di discriminazione ovvero possibili vantaggi competitivi ad alcuni soggetti gestori rispetto ad altri.

In particolare, considerando la composizione della tariffa massima di riferimento regionale e la possibilità di comprimere i costi del personale amministrativo e ausiliario della struttura e i costi medi per i pasti pro die e pro utente, e considerando che le maggiori economie di scala sono riscontrabili con riferimento alle spese di affitto e le spese generali, le tariffe massime di riferimento regionale di cui alla Del. G.R. n. 279 del 2 febbraio 2010, limitatamente alle strutture residenziali per anziani di cui agli artt. 66 e 67 del Regolamento Regionale che abbiano conseguito autorizzazione definitiva al funzionamento per la fascia media, cioè per strutture con stanze articolate su 3 posti letto, devono essere applicate con un abbattimento del 10%.

Alla luce delle considerazioni fin qui svolte la Del. G.R. n. 279/2010 necessita della seguente integrazione in merito alla modifica del prospetto delle tariffe massime di riferimento regionale riportate nella narrativa e nel dispositivo deliberativo dello stesso provvedimento, e viene così sostituito:

* Per le strutture autorizzate in via definitiva in fascia media, prima della data di entrata in vigore del Regolamento Regionale n. 7/2010 che ha modificato gli artt. 66 e 67 del Regolamento Regionale n. 4/2007, si applica l'abbattimento della tariffa massima di riferimento regionale pari al 10% della tariffa definita per le strutture di fascia alta.

Alla luce di quanto fin qui premesso, confermati tutti gli altri indirizzi attuativi di cui alla Del. G.R. n. 279/2010 già oggetto di intesa con l'ANCI, si propone alla Giunta Regionale di approvare, con la presente proposta di deliberazione, la integrazione del quadro delle tariffe per i servizi residenziali per anziani di cui al Regolamento Regionale n. 4/2007, tenendo conto delle valutazioni conseguenti alla Del. G.R. n. 314 del 9.02.2010 e alla entrata in vigore del Reg. R. n. 7/2010, limitatamente alle modifiche degli artt. 66 e 67 del Reg. R. n. 4/2007.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e

dalla stessa non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del Bilancio Regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi delle leggi costituzionali n. 1/1999 e n. 3/2001 nonché dell'art. 44 comma 1 e comma 4 lett. e) dello Statuto della Regione Puglia (legge regionale n. 12 maggio 2004, n. 7).

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del presente provvedimento.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente di Servizio;
- A voti unanimi espressi nei termini di legge;

DELIBERA

- di fare propria la relazione dell'Assessore proponente il presente provvedimento, che qui si intende integralmente riportata;
- di approvare la seguente modifica alla narrativa della Del. G.R. 314 del 09.02.2010, nell'ultimo punto, senza intaccare il contenuto delle modifiche apportate ai citati articoli del Regolamento Regionale n. 4/2007, che è così sostituito: "Vista la necessità di prevedere, a livello regionale, standard minimi non inferiori a quelli fissati dal D.M. n. 308/2001, e in particolare non più di due posti letto per stanza, si rende necessario adeguare gli artt. 58, 59, 66 e 67 del Regolamento;
- di approvare, ad integrazione di quanto già approvato con Del. G.R. n. 279 del 2.02.2010, le tariffe regionali di riferimento per le strutture residenziali socioassistenziali e sociosanitarie per anziani di cui al Reg. R. n. 4/2007 come di seguito esposte:
* Per le strutture autorizzate in via definitiva in fascia media, prima della data di entrata in vigore del Regolamento Regionale n. 7/2010 che ha modificato gli artt. 66 e 67 del Regolamento Regionale n. 4/2007, si applica l'abbattimento della tariffa massima di riferimento regionale pari al 10% della tariffa definita per le strutture di fascia alta.
- di inviare la presente deliberazione al Servizio Comunicazione Istituzionale per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola